



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**

### **66.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI**

#### **TESSERATI:**

**...omissis...**

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

##### **Composto da:**

<b>Avv. Massimo Rosi</b>	<b>Presidente</b>
<b>Avv. Antonio Amato</b>	<b>Vicepresidente</b>
<b>Avv. Massimo Argirò</b>	<b>Componente</b>

all'udienza del 29 Luglio 2020, così rinviata la precedente a seguito emergenza COVID, ha proceduto alla discussione del procedimento di cui all'atto di deferimento della Procura Federale Reg. n. 57.19.20 ricevuto in data 20 febbraio 2020, in relazione ai capi di incolpazione contestati nei confronti di:

- Sig. ...omissis... per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. FIPAV ed 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver proferito frasi offensive nei confronti del sodalizio Asd Centro Gioco Sport Coselli in un video pubblicato su Instagram;
- Sig. ...omissis... per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. FIPAV ed 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver proferito frasi offensive nei confronti del sodalizio Asd Centro Gioco Sport Coselli in un video pubblicato su Instagram;



- Sig. ...omissis... per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. FIPAV ed 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver proferito frasi offensive nei confronti del sodalizio Asd Centro Gioco Sport Coselli in un video pubblicato su Instagram;

- Sig.ra ...omissis... per la violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. FIPAV ed 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver pubblicato sul proprio profilo Instagram un video contenente frasi offensive nei confronti del sodalizio Asd Centro Gioco Sport Coselli proferite dai predetti indagati.

All'udienza risultavano collegati in videoconferenza il sostituto procuratore federale Avv. Edoardo Spighetti, l'Avv. Ziani per gli incolpati ...omissis... nonché l'Avv. Codiglia per la tesserata ...omissis...

Preliminarmente l'Avv. Codiglia si riportava all'istanza di patteggiamento ex art. 33 Reg. Giur., già depositata, e della quale chiedeva l'accoglimento. La procura prestava il consenso alla sanzione proposta.

Per gli altri incolpati la procura illustrava l'atto di deferimento e pur ritenendo la piena responsabilità del ...omissis... per le frasi pronunciate e la corresponsabilità degli altri, chiedeva dichiararsi la pari responsabilità disciplinare per tutti i tre.

L'Avv. Ziani per i tesserati ...omissis... chiedeva invece il non luogo a procedere poiché dall'esame del confuso filmato risultava che i due non avevano proferito frasi offensive e che la contestazione della procura fosse solo per tale comportamento e non per aver gli stessi concorso all'illecito con il ...omissis... Per quest'ultimo invece la difesa chiedeva l'applicazione di una sanzione ridotta anche per il pentimento mostrato.



Entrambi i difensori chiedevano di omettere nella pubblicazione il nominativo degli incolpati.

Terminata la discussione, il tribunale, all'esito della camera di consiglio, leggeva il dispositivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Per quanto riguarda l'incolpazione a carico della tesserata ...omissis... il Tribunale ritiene congrua la richiesta di applicazione di sanzione anche in relazione alle scuse proposte ed al comportamento processuale tenuto.

Per gli altri incolpati l'esame del video inviato dal sodalizio Coselli ed agli atti pubblicato sul social network "*instagram*", a parere del Tribunale, ha dato piena prova del comportamento tenuto da tutti e tre i deferiti. Nel video risulta evidente come la voce del ...omissis... sovrasti in parte con le offese e le urla rivolto ad atleti e tesserati del sodalizio denunciante, quella degli altri due.

Nei frammenti però che ritraggono anche singolarmente il ...omissis..., sia da labiale che dal sonoro si vedono e si sentono i due che intonano il coro e profferiscono la stessa frase offensiva confessata dal ...omissis.... L'azione e la compartecipazione sono pertanto piene per tutti e non è un semplice concorso dei due con l'azione del terzo.

Per quanto riguarda l'istanza di oscuramento dei dati, il Tribunale la ritiene accoglibile nel provvedimento che dovrà essere pubblicato.

Ai fini della sanzione non si ritiene di dover applicare alcuna attenuante richiesta

**PQM**

Dispone:



- 1) A carico della tesserata ...omissis..., in applicazione della proposta di patteggiamento, la sanzione di giorni dieci di sospensione
- 2) A carico dei tesserati ...omissis... la squalifica per ognuno per quattro giornate effettive di gioco nel campionato in cui militano.

Roma, 31 luglio 2020

**F.to ILPRESIDENTE**

**Avv. Massimo Rosi**

Affissione all'Albo 3 agosto 2020